

NORME ORGANIZZATIVE GENERALI DEI CAMPIONATI PALLANUOTO

REDAZIONE	Settore Pallanuoto	24/10/2018
APPROVAZIONE	Delibera del Consiglio Federale n. 166	23/11/2018
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 4	18/01/2019
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 135	30/09/2019
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 89	07/08/2020
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 103	05/11/2021
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 55	12/10/2022
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 131	14/12/2023
MODIFICHE	Delibera del Consiglio Federale n. 126	28/10/2024
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 41	26/09/2025
MODIFICHE	Delibera del Presidente n. 34	02/10/2026

Indice

ART. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E ISCRIZIONE CAMPIONATI	5
1.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
1.2 – TERMINE ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TASSE GARA	6
ART. 2 – ABBINAMENTI PUBBLICITARI	6
ART. 3 – RINUNCE ED AMMISSIONI	7
ART. 4 – CAMPO GARA	7
4.1 – RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE	7
4.1.1 – AIUTO GIURIA	8
4.2 – CARATTERISTICHE DEL CAMPO GARA	9
4.3 – DOTAZIONI DEI CAMPI GARA.....	10
4.3.1 – TABELLONE ELETTRONICO SEGNATEMPO	10
4.3.2 – APPARECCHIATURA DEI 28"/18"	10
4.3.3 – DISPOSITIVO TIME-OUT	10
4.3.4 – CESTELLO DI CENTRO CAMPO	10
4.3.5 – TRIBUNA STAMPA	10
4.3.6 – SANZIONI PECUNIARIE	11
4.4 – PROVVEDIMENTI PER CAMPO GARA IRREGOLARE	11
4.5 – UTILIZZO CAMPO GARA SUSSIDIARIO	11
4.6 – CAMPI GARA ALL'APERTO	12
4.7 – TEMPERATURA DELL'ACQUA	12
4.8 – ORARIO DI GIOCO	12
4.9 – SPOSTAMENTI DI CAMPO E DI ORARIO	13
4.10 – SQUALIFICA DEL CAMPO GARA	13
4.11 – DIMENSIONI DEL CAMPO GARA	13
4.12 – AREA PER LE SOSTITUZIONI VOLANTI	13
ART. 5 – SQUADRE	14
5.1 – COMPOSIZIONE	14
5.2 – PRESENTAZIONE	14
5.3 – RITARDI	15
5.4 – MANCATO ARRIVO DI UNA SQUADRA	16
5.5 – RITIRO DI UNA SQUADRA	16
ART. 6 – ALLENATORI	17
6.1 – REQUISITI	17
6.6.1 – ALLENATORI ABILITATI	17
6.6.2 – CARATTERISTICHE.....	17
6.6.3 – LIMITAZIONE	17
ART. 7 – PANCHINA	17
ART. 8 – TENUTA DI GARA	18

ART. 9 – TESSERAMENTO ATLETI	19
9.1 – TITOLARITÀ.....	19
9.2 – NUOVO TESSERAMENTO	19
9.3 – RINNOVO TESSERAMENTO	19
9.4 – PRESTITI.....	20
9.4.1 – PRESTITO ORDINARIO.....	20
9.4.2 – PRESTITO ALTERNATIVO	20
9.4.3 – MODALITÀ E LIMITI DEI PRESTITI.....	20
9.5 – ATLETI NON ITALIANI	20
9.6 – SOSTITUZIONE ATLETI NON ITALIANI	20
9.7 – ATLETI NON COMUNITARI.....	21
9.8 – ATLETI CON DOPPIA NAZIONALITÀ CITTADINANZA	21
9.9 – ATLETI CONVOCATI DALLE NAZIONALI.....	21
9.10 – VIVAI.....	22
9.10.1 – ATLETI COMUNITARI.....	22
9.10.2 – ATLETI NON COMUNITARI	22
ART. 10 – MEDICO DI SERVIZIO	22
ART. 11 – FORZA PUBBLICA	22
ART. 12 – PUBBLICO.....	23
ART. 13 – COMMISSARIO DI CAMPO	23
ART. 14 – DIRIGENTE A DISPOSIZIONE	23
ART. 15 – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA	23
ART. 16 – DURATA DELLA PARTITA	24
16.1 – TEMPI DI GIOCO	24
16.2 – INTERVALLO DI GIOCO.....	24
16.3 – POSSESSO DI PALLA	24
16.4 – TIRI DI RIGORE	24
16.5 – INCONTRO SOSPESO PER CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE	24
16.6 – CRONOMETRO SUPPLEMENTARE.....	25
ART. 17 – ESPULSIONI.....	25
ART. 18 – LIMITE DI FALLI GRAVI	25
ART. 19 – TIME OUT.....	25
ART. 20 – CONTROLLO ANTI-DOPING.....	26
20.1 – METODOLOGIA	26
20.2 – CONTROLLO ORDINARIO (SISTEMATICO)	26
20.3 – CONTROLLO A SORPRESA.....	26
ART. 21 – CLASSIFICHE, PUNTEGGI E SPAREGGI	26
21.1 – CLASSIFICHE E PUNTEGGI.....	26
21.2 – SPAREGGI.....	27

ART. 22 – AMMENDE	27
ART. 23 – DIRITTI TELEVISIVI	27
ART. 24 – GIUSTIZIA SPORTIVA	27
24.1 – PREAVVISO DI RECLAMO.....	27
24.2 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	28
24.4 – RICORSO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO	30
ART. 25 – NORMA DI RINVIO	30
ART. 26 – MODIFICHE	31
Allegato 1 – Campo Gara	
Allegato 2 – Reclami e Ricorsi	
Allegato 3 – Sanzioni Amministrative	
Allegato 4 – Recapiti Utili	

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. h), dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto, il Consiglio Federale emana, oltre ai Regolamenti espressamente individuati dallo Statuto, gli ulteriori Regolamenti ritenuti necessari al funzionamento dei diversi settori dell'attività federale.

In tale ambito, le presenti Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività agonistica federale della disciplina della pallanuoto, definendo il quadro generale di riferimento per i Campionati e le competizioni organizzati sotto il controllo della Federazione Italiana Nuoto.

Le presenti Norme si applicano alle Società affiliate e ai tesserati che partecipano all'attività agonistica federale e individuano le disposizioni di carattere generale relative all'organizzazione e allo svolgimento dei Campionati.

Le Norme Partecipative, adottate dal Consiglio Federale per i singoli Campionati, recano le disposizioni di dettaglio relative alle diverse categorie e sono emanate unitamente alla definizione dei relativi gironi e calendari.

Le presenti Norme e le Norme Partecipative si coordinano, per quanto applicabili, con lo Statuto, con i Regolamenti e con le altre disposizioni federali vigenti, nonché con le disposizioni emanate dagli organismi sportivi nazionali e internazionali competenti.

Gli eventuali aggiornamenti dei gironi e dei calendari dei singoli Campionati, resi necessari da sopravvenute esigenze organizzative o tecniche, sono proposti dalla Direzione del Settore Pallanuoto e disposti con circolare del Segretario Generale, pubblicata sul sito istituzionale della Federazione Italiana Nuoto.

Art. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E ISCRIZIONE CAMPIONATI

1.1 – Ambito di applicazione

Le Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto (in seguito "NOG"), contengono la regolamentazione generale dei Campionati di Pallanuoto organizzati sotto il controllo della ~~FIN~~ **Federazione Italiana Nuoto** (in seguito "FIN") di seguito elencati:

Campionati Maschili

Serie A1
Serie A2 (Gironi Nord e Sud)
Serie B (Gironi 1-2-3-4)
Serie C (Gironi 1-2-3-4-5-6-7-8)
Promozione (Regionale)
Cadetti
Juniores
Allievi
Ragazzi
Esordienti

Campionati Femminili

Serie A1
Serie A2 (Gironi Nord e Sud)
Serie B (Tutti i Gironi)
Cadette
Juniores
Allieve
Ragazze
Esordienti

1.2 – Termine iscrizione ai Campionati e Tasse gara

Le Società in possesso del diritto partecipativo devono iscriversi al Campionato di appartenenza e versare le relative tasse di iscrizione con le modalità e nei termini stabiliti dalle normative annuali dei singoli Campionati di Pallanuoto e dalla Normativa Generale sulle Affiliazioni e Tesseramenti emanata per la stagione sportiva di riferimento. Le modalità di pagamento avvengono attraverso l'apposito gestionale del Portale federale che prevede il ricorso al cosiddetto "conto economato", denominato anche "borsellino elettronico", da utilizzarsi per le transazioni amministrative relative ai pagamenti delle quote federali dovute dalle Società per la partecipazione alle attività federali.

Il pagamento delle Tasse Gara avviene con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Il Settore Pallanuoto, non appena ufficializzati i calendari, provvede ad inserire nel portale federale le giornate previste dalle singole Normative. Il pagamento delle tasse gara avviene con addebito automatico operato dal portale federale sul conto economato delle Società che è processato entro le 24 ore precedenti la data di effettuazione della giornata di Campionato. L'operazione necessita che la Società abbia la necessaria capienza economica sul conto economato del gestionale federale. Si precisa che detto addebito è effettuato anche in caso di una copertura parziale o nulla rispetto alla effettiva disponibilità del conto economato. Nel caso di saldo negativo superiore agli € 600 viene applicata una sanzione per diritti di segreteria pari al 10% del totale scoperto. Nel caso di saldo negativo superiore agli € 600 viene applicata una sanzione per diritti di segreteria pari al 10% del totale scoperto. Nel caso di applicazione della suddetta sanzione per tre volte consecutive si precisa che si procederà all'annullamento dell'incontro, con l'assegnazione della sconfitta a tavolino a danno della Società inadempiente, salvo i maggiori provvedimenti previsti in caso di recidiva che prevedono fino alla cancellazione della Società dal Campionato di competenza e la perdita degli eventuali contributi da quest'ultima maturati.

Per la Serie C maschile, Promozione maschile, Serie B femminile, per i Campionati giovanili maschili (eccetto Juniores gruppo A) e per i Campionati giovanili femminili, le tasse di iscrizione ~~devono essere versate nei~~ **sono addebitate nel borsellino elettronico in base ai** termini stabiliti dalle rispettive normative direttamente ai Comitati Regionali organizzatori (per la Serie C maschile e la Serie B femminile, successivamente alla intervenuta comunicazione dei gironi), unitamente alle tasse gara ~~da versare prima dell'inizio dei Campionati di appartenenza~~ **addebitate con la medesima procedura sopra descritta per i campionati Nazionali.**

~~L'entrata in esercizio del nuovo sistema di pagamento a mezzo portale federale ha consentito l'abolizione del deposito cauzionale da costituirsi anche mediante polizza fidejussoria previsto dalla precedente normativa a garanzia degli impegni assunti con l'iscrizione ai Campionati di pallanuoto, con ciò determinando una significativa semplificazione e una minore spesa per tutte le Società interessate.~~

Art. 2 – ABBINAMENTI PUBBLICITARI

Le Società che intende richiedere autorizzazione per l'abbinamento pubblicitario con un marchio commerciale deve inviare apposita istanza alla F.I.N. nazionale a mezzo posta elettronica all'indirizzo affiliazioni@federnuoto.it. Copia dell'istanza deve essere inviata per conoscenza all'indirizzo mail del Comitato Regionale di appartenenza della Società.

In caso di accettazione dell'istanza la FIN provvede ad addebitare nel conto economato della società presente nella piattaforma informatica la quota per diritti amministrativi stabilita dalla Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti consultabile sul sito FIN (Art. ~~1-9~~ **1.10** Abbinamento Commerciale). ~~In caso di incapienza dell'economato la Società deve provvedere alla sua integrazione con un importo che consenta la conclusione della transazione; nelle more, l'istanza di abbinamento rimane sospesa.~~

È facoltà delle Società richiedere più abbinamenti pubblicitari nella medesima stagione; per ogni abbinamento deve essere osservata la procedura di richiesta sopra indicata. Per ognuno degli abbinamenti aggiuntivi, successivi al primo, è stabilito il versamento di una ulteriore quota per diritti amministrativi indicata nella

richiamata Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti, che sarà addebitata con le stesse modalità previste per il primo abbinamento.

La FIN si riserva di richiedere la modifica degli abbinamenti richiesti in presenza di diciture ritenute non opportune sia per estensione che per contenuti e/o non compatibili alla piattaforma informatica della FIN. In caso di mancato adeguamento, l'istanza di abbinamento pubblicitario rimane sospesa fino a regolarizzazione.

Le norme generali che regolano gli abbinamenti pubblicitari sono contenute nell'articolo 8 del Regolamento Organico. In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che il citato Regolamento Organico consente gli abbinamenti esclusivamente tra le Società sportive ed i loro partner commerciali, con evidente scopo pubblicitario.

L'abbinamento della denominazione sociale con quella del relativo partner commerciale può essere utilizzato ai fini comunicativi e pubblicitari e può essere indicata, ove possibile, nei comunicati relativi ai risultati sportivi conseguiti ma non determina la modifica della denominazione sociale così come indicata negli atti costituiti delle Società e negli eventuali successivi cambi di denominazione.

Art. 3 – RINUNCE ED AMMISSIONI

In caso di mancata iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive normative di una Società avente diritto di partecipazione ad un Campionato, il Consiglio Federale può disporre, a sua discrezione, la sua sostituzione con l'ammissione di una Società tra quelle ~~eventualmente interessate~~ **che abbiano inviato formale richiesta di ripescaggio** e che risulti in possesso di adeguati titoli sportivi e di una struttura societaria sufficiente per garantire la partecipazione al medesimo Campionato.

La Società rinunciataria è cancellata dai ruoli del Campionato e gli atleti partecipanti allo stesso hanno facoltà di richiedere il tesseramento per altra Società sportiva. In caso di mancato rilascio del nulla osta al trasferimento da parte della Società, l'Atleta interessato può ricorrere alla Seconda Sezione del Tribunale federale per la richiesta di ottenimento dello svincolo d'Ufficio

La Società rinunciataria può riprendere la sua attività di pallanuoto partendo dal Campionato dell'ultima Serie prevista.

Art. 4 – CAMPO GARA

4.1 – Responsabilità dell'organizzatore

Ove non diversamente disposto dalle Norme partecipative dei singoli Campionati, l'organizzazione dell'incontro è affidata alla Società ospitante la quale è responsabile e garante nei confronti della FIN del corretto svolgimento dell'evento.

La Società ospitante deve adottare tutte le cautele e le preventive verifiche ritenute più opportune al fine di accertare la regolarità del campo gara. La Società ospitante rimane responsabile -in base al principio della responsabilità oggettiva- anche delle eventuali difformità del campo gara per motivi alla stessa non direttamente imputabili.

È fatto obbligo alla Società ospitante di verificare la rispondenza del campo gara agli obblighi normativi e regolamentari in materia di dotazioni salvavita disposti dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011 e successive modificazioni ed integrazioni e dai successivi Decreti del Ministero della Salute del 18.03.2011, del 24.04.2013 e del 26.06.2017. In particolare, la Società ospitante è tenuta a verificare –prima dell'inizio della partita– che l'impianto ospitante sia dotato di defibrillatore semiautomatico (DAE), regolarmente mantenuto ed in perfetto stato di conservazione, funzionante e accessibile, al fine di consentire il regolare svolgimento della gara. La Società deve inoltre verificare la presenza presso l'impianto di personale qualificato all'utilizzo del DAE durante tutto lo svolgimento delle gare. Nel caso di non conformità alle norme sopra richiamate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta all'Arbitro per i provvedimenti di sua competenza.

4.1.1 – Aiuto Giuria

A decorrere dalla stagione 2026/2027, limitatamente ai Campionati indicati nella seguente tabella, ciascuna Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione dell'Arbitro designato per la disputa dell'incontro i seguenti Aiuto Giuria:

Promozione Maschile	2 Aiuto Giuria
Serie B femminile	2 Aiuto Giuria
Cadetti maschile	2 Aiuto Giuria
Cadette maschile	2 Aiuto Giuria
Juniore B maschile	2 Aiuto Giuria
Juniore femminile	2 Aiuto Giuria
Allievi maschile	2 Aiuto Giuria
Allieve femminile	2 Aiuto Giuria
Ragazzi maschile	1 Aiuto Giuria
Ragazze femminile	1 Aiuto Giuria
Esordienti maschile e femminile	1 Aiuto Giuria

Gli Aiuto Giuria devono essere tesserati alla FIN e aver acquisito la relativa qualifica a seguito di una sessione di formazione a distanza. È richiesto che gli addetti "Aiuto Giuria" individuati debbano aver compiuto sedici anni di età ed essere in possesso di una tessera federale -non necessariamente della Società ospitante- in corso di validità, indipendentemente dalla categoria o dal settore di appartenenza, compreso il settore Propaganda. Devono presentarsi al tavolo della giuria almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'incontro per consentire il riconoscimento da parte dell'Arbitro.

Gli Aiuto Giuria, nell'esercizio della propria funzione, devono indossare una maglia di colore bianco ed un pantalone di colore nero (dotazione personale).

L'Arbitro effettua il riconoscimento degli Aiuto Giuria mediante l'esibizione della tessera federale in corso di validità recante la dicitura "Aiuto Giuria". In caso di dimenticanza della tessera il Capitano o il Dirigente della squadra ospitante rilascia una dichiarazione attestante il regolare tesseramento dell'Aiuto Giuria che deve presentare un documento di identità. In caso di dichiarazioni non veritiere o di documenti di identità alterati si applica la medesima sanzione prevista dall'art. 5.1 per la dichiarazione non veritiera relativa al tesseramento federale degli atleti.

Qualora all'orario fissato per l'inizio dell'incontro non sia presente il numero di Aiuto Giuria previsto dalla già menzionata tabella e l'assenza di uno o più di essi perduri dopo 30 minuti di attesa si dispone quanto di seguito:

a) negli incontri ove sono previsti due Aiuto Giuria:

- In caso di assenza di una unità (con annotazione a verbale), l'incontro viene regolarmente svolto e la Società ospitante viene sanzionata con un'ammenda amministrativa di € 50,00. In caso di recidiva l'importo è pari ad € 100,00. Per eventuali ed ulteriori violazioni € 200,00.
- In caso di assenza di entrambe le unità l'Arbitro dispone la mancata disputa dell'incontro e riporta l'accaduto nel proprio verbale. Il Giudice Sportivo effettua le verifiche di competenza e accertata la responsabilità della società ospitante omologa l'incontro con il risultato di 0-5 a sfavore della stessa, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni disciplinari previste dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva anche in caso di recidiva.

b) negli incontri ove è previsto un Aiuto Giuria:

- In caso di assenza dell'unica unità prevista (con annotazione a verbale), l'incontro viene regolarmente svolto e la Società ospitante viene sanzionata con un'ammenda amministrativa di € 50,00. In caso di recidiva l'importo è pari ad € 100,00. Per eventuali ed ulteriori violazioni € 200,00.

Si precisa che è onere della Società ospitante attivarsi preventivamente per ovviare ad eventuali imprevisti che impediscano la presenza, all'ora fissata per la disputa dell'incontro, del necessario numero di Aiuto Giuria previsto dalla presente disposizione. Nessuna circostanza, anche se improvvisamente sopraggiunta, può essere invocata per escludere la responsabilità della Società ospitante per la mancata presenza, all'orario fissato per l'incontro, del numero prescritto di Aiuto Giuria.

Gli Aiuto Giuria devono mantenere un atteggiamento collaborativo nei confronti dell'Arbitro prima, durante e dopo il termine dell'incontro. In caso contrario l'Arbitro dispone l'allontanamento dell'Aiuto Giuria dal piano vasca prosegue l'incontro e riporta l'accaduto nel proprio verbale affinché il Giudice Sportivo possa adottare i provvedimenti disciplinari di competenza.

Il tesserato che svolge la funzione di Aiuto Giuria non può ricoprire, nella medesima partita, altri ruoli la cui presenza sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni del relativo Campionato.

Nello svolgimento della funzione di Aiuto Giuria, il tesserato ai fini disciplinari risponde personalmente del proprio operato. Eventuali responsabilità connesse all'operato dell'Aiuto Giuria non sono imputabili alla Società ospitante per responsabilità oggettiva, salvo che i fatti siano riconducibili ad ipotesi di concorso in frode sportiva o all'adempimento dell'obbligo di garantire la presenza di tale figura nei campionati indicati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa federale di settore e dall'art. 23 del Regolamento di Giustizia Federale.

Nei campionati in cui la formula di svolgimento è quella dei concentramenti, la Società prima nominata nel calendario ufficiale di ciascun incontro è equiparata alla Società ospitante ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla presente disposizione.

Le previsioni di cui al presente comma non trovano applicazione nelle fasi di Play Off e nelle fasi nazionali dei medesimi campionati.

4.2 – Caratteristiche del campo gara

Il campo gara deve essere in regola con la omologazione della FIN e conforme per dimensioni e caratteristiche alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del presente Regolamento e nel Regolamento Tecnico Pallanuoto (RTPN) fatte salve le eventuali deroghe disposte nelle Norme partecipative dei singoli Campionati.

Le piscine dotate di copertura pressostatica:

- non sono utilizzabili negli incontri di Campionato di Serie A1 maschile;
- non sono utilizzabili negli incontri della fase di play off dei Campionati di Serie A2, B e Serie A1 femminile;
- sono utilizzabili negli incontri della fase di regular season dei Campionati di Serie A1 femminile, Serie A2 e B maschile e femminile e di tutti i Campionati inferiori, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza.

Il campo gara deve inoltre essere in possesso delle dotazioni tecniche indicate al successivo Art. 4.3.

Le Società, all'atto dell'iscrizione al Campionato, devono fornire l'indicazione:

- 1) del campo principale, con le informazioni relative all'ubicazione, recapito telefonico, recapito fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- 2) del campo gara sussidiario, situato in altro impianto, disponibile ed agibile, con le medesime informazioni previste per il campo principale e con l'aggiunta di una dichiarazione sottoscritta dall'effettivo gestore dell'impianto.
- 3) la scelta del campo gara principale e sussidiario, se non ubicato nella città sede della Società, è soggetta ad approvazione del Settore Pallanuoto. Per quanto concerne il campo sussidiario, in caso di indisponibilità del campo gara principale, deve essere scelto nel raggio massimo di 80 chilometri di distanza dal campo gara principale senza che nella scelta del campo venga penalizzata la squadra ospite per le problematiche relative agli spostamenti.

4.3 – Dotazioni dei Campi Gara

Le Società partecipanti ai Campionati di Pallanuoto devono dotarsi delle attrezzature indicate nel presente articolo.

4.3.1 – Tabellone Elettronico Segnatempo

Le Società di Serie A1, A2, B maschile e di Serie A1 e A2 femminile, devono dotarsi di un tabellone elettronico segnatempo e segna punteggio (possibilmente a schede o led elettronici), riportante i nominativi delle squadre e dei giocatori (obbligatorio per la Serie A1 maschile e femminile e per la Serie A2 maschile), con la possibilità di segnalare il numero dei falli gravi (obbligatorio per la Serie A1 maschile).

4.3.2 – Apparecchiatura dei 28"/18"

Le Società devono dotarsi di una coppia di 28" (ventotto secondi) con dispositivo commutabile a 18" (diciotto secondi), da posizionare su due lati del campo (obbligatorio per tutti i Campionati assoluti). Le Società di Serie A1 maschile e femminile devono dotarsi obbligatoriamente di due coppie di 28"/18".

4.3.3 – Dispositivo Time-Out

Le Società devono dotarsi (obbligatoriamente per la Serie A1 e A2 maschile e femminile) di un dispositivo di chiamata del Time-Out (via cavo o con telecomando) in grado di attivare sulla consolle posta al tavolo della Giuria un segnale luminoso indicante la provenienza della chiamata, ed un dispositivo acustico di minimo 80 decibel che permetta ai giocatori ed al pubblico di identificare l'evento, salvo indicazioni emanate dalle singole normative.

4.3.4 – Cestello di Centro Campo

Le Società partecipanti ai Campionati di Serie A1, A2 maschile e Serie A1 femminile devono provvedere a che sia pienamente funzionante il cestello al centro del campo. Prima della partita gli arbitri devono accertarsi che tutte le apparecchiature acustiche ed elettroniche siano operative secondo le regole, verificandone preventivamente il funzionamento. In caso contrario e/o diverso, l'arbitro può effettuare l'incontro dando immediato avviso al Gruppo Ufficiali Gara sull'apposito verbale di gara.

4.3.5 – Tribuna Stampa

Limitatamente agli incontri relativi ai Campionati di Serie A1 maschile e femminile, la Società ospitante deve allestire una tribuna stampa e rendere disponibile una linea telefonica mobile per collegamenti con l'Ufficio Stampa della F.I.N.

4.3.6 – Sanzioni pecuniarie

Il mancato rispetto delle dotazioni tecniche previste dal presente punto 4.3 sono segnalate dall'Arbitro nel verbale della partita e sanzionate dal Giudice Sportivo con un'ammenda per carenze organizzative di euro €.60,00 elevata ad €. 200,00 in caso di recidiva.

4.4 – Provvedimenti per campo gara irregolare

Nel caso in cui l'incontro non possa avere inizio all'orario previsto per carenze tecniche e organizzative del campo gara, l'arbitro provvede ad annullare la competizione e ad inviare al Giudice Sportivo un circostanziato rapporto per le decisioni di sua competenza.

L'arbitro procede all'annullamento dell'incontro anche in caso di segnalazione, ricevuta dalla Società organizzatrice con le modalità indicate al precedente punto 4.1, relativa al mancato rispetto degli obblighi normativi e regolamentari in materia di dotazioni salvavita disposti dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'annullamento dell'incontro per le suddette motivazioni determina l'applicazione da parte del Giudice Sportivo della sanzione dell'assegnazione del risultato a tavolino di 0 a 5 a sfavore della Società ospitante

Il provvedimento di annullamento della partita non si applica per carenze organizzative indicate al precedente punto 4.3, per le quali il Giudice Sportivo provvede all'applicazione delle correlate sanzioni pecuniarie.

È in ogni caso facoltà dell'Arbitro di adottare il provvedimento dell'annullamento della partita in tutti i casi nei quali ritenga, a suo giudizio, che non ricorrano le necessarie condizioni minime di sicurezza per il regolare svolgimento della partita. In tale circostanza l'Arbitro invia al Giudice Sportivo dettagliata relazione al fine di valutare eventuali profili di responsabilità disciplinari a carico di affiliati e tesserati.

4.5 – Utilizzo Campo Gara Sussidiario

Nel caso di giustificata impraticabilità del campo principale la Società ospitante deve comunicare all'Arbitro, nell'immediatezza dell'incontro e comunque entro l'orario fissato per l'inizio della gara, la richiesta di utilizzo del campo secondario offrendo la massima assistenza logistica alla squadra ospite.

Il campo gara sussidiario deve rispondere alle medesime caratteristiche del campo gara principale e comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2 del presente regolamento.

Il campo sussidiario deve essere allestito, nel rispetto di tutte le prescrizioni richieste nelle NOG per il campo principale, nonché pronto all'utilizzo entro e non oltre i novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita.

In presenza di impedimenti allo svolgimento dell'incontro per sopravvenute ragioni tecniche dell'impianto in prossimità dell'inizio dell'incontro, non precedentemente rilevabili, è facoltà dell'Arbitro accordare, su richiesta della Società ospitante, un breve rinvio dell'orario di inizio della partita non superiore ai 30 minuti. Qualora al termine dei 30 minuti di rinvio l'impedimento non fosse risolto, la Società deve immediatamente comunicare il campo gara sussidiario, fermo restando l'obbligo di garantirne l'utilizzabilità sempre nel termine di novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita.

Nel caso di contemporanea indisponibilità anche del campo sussidiario, la Società ospitante può proporre all'Arbitro lo spostamento -se possibile- presso altro campo gara, aventi le medesime caratteristiche del campo principale, sempre entro il limite dei novanta minuti successivi all'orario originariamente previsto in calendario per l'inizio della partita. In tale caso l'Arbitro ha facoltà di non accogliere l'indicazione dell'ulteriore campo gara proposto, sentite le Società interessate, qualora siano ravvisate difficoltà logistiche per il suo utilizzo.

Nel caso di indisponibilità sia del campo gara sussidiario che di altro campo gara utilizzabile, l'Arbitro provvede all'annullamento della partita con gli effetti indicati nel precedente punto 4.4.

4.6 – Campi Gara all'Aperto

Le Società possono svolgere le proprie partite utilizzando anche nel periodo invernale (convenzionalmente compreso tra il 15 ottobre ed il 31 marzo) i campi gara all'aperto, con i vincoli previsti per il Campo di Gara (allegato 1) e con l'obbligo di mettere a disposizione delle squadre e della Giuria, panchine e tavoli riparati. Nel periodo invernale le partite si devono svolgere obbligatoriamente con inizio entro le ore 15:30.

Le Società che utilizzano nel periodo invernale i campi gara all'aperto possono, dopo attenta valutazione delle previsioni meteo, richiedere, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno che precede l'incontro, lo spostamento della partita nel campo gara sussidiario mantenendo invariato giorno ed orario della partita.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche rendano inagibile il campo di gara, gli arbitri non danno inizio o sospendono la partita, inviando al Giudice Sportivo un circostanziato rapporto sui fatti.

Nel caso il Giudice Sportivo dovesse accertare responsabilità oggettive della Società ospitante, sanziona quest'ultima con la sconfitta a tavolino 0 – 5.

Laddove il Giudice Sportivo dovesse invece confermare la sussistenza di provata causa di forza maggiore, determinata da impedimento assoluto ed imprevedibile, dispone la ripetizione della partita; in tal caso la Società ospitante deve provvedere ad assumersi l'onere delle spese di viaggio e delle spese per la permanenza logistica della squadra ospite, nonché le ulteriori spese arbitrali e della Giuria.

4.7 – Temperatura dell'Acqua

La temperatura dell'acqua nei campi di gioco al coperto deve essere, senza ulteriore tolleranza, tra 25° e 30°.

La temperatura dell'acqua nei campi di gioco allo scoperto deve essere, senza ulteriore tolleranza, tra 26° e 31°.

La temperatura non regolamentare dell'acqua può essere rilevata d'ufficio dagli Arbitri prima dell'inizio dell'incontro e/o segnalata a quest'ultimi dalle Società interessate con apposito reclamo, da presentarsi con le modalità indicate alla successiva regola 24.1.

Nel caso di accertata temperatura non regolamentare ovvero in caso di impossibilità tecnica di procedere alla verifica, gli Arbitri sospendono l'incontro trasmettendo al Giudice Sportivo una dettagliata relazione sui fatti accertati.

Il superamento dei limiti di tolleranza sopra indicati, al pari dell'impossibilità tecnica di accertare la temperatura, comporta la sconfitta a tavolino 0 – 5 per la Società ospitante.

4.8 – Orario di Gioco

L'orario ufficiale in campo gara è quello indicato dall'Arbitro. Il mancato rispetto dei tempi previsti nel presente Regolamento, rispetto l'orario stabilito nel Calendario ufficiale, comporta l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico della Società inadempiente.

Le Società di Serie A1 Maschile disputano gli incontri negli orari stabiliti nel calendario ufficiale, i quali possono essere modificati solo ed esclusivamente per esigenze televisive od in caso di campi all'aperto. Per tutti gli altri Campionati cui si rimanda alle specifiche norme partecipative dei singoli Campionati. In ogni caso le Società devono fissare l'inizio degli incontri in un orario che possa permettere alle Società ospiti di fare rientro in sede nella stessa giornata. Particolare attenzione si deve osservare per le Società impegnate in trasferte da e per le isole. Eventuali decisioni alternative, seppur concertate tra le Società interessate per l'individuazione dell'orario di inizio, comportano l'addebito alle Società delle spese suppletive rappresentate dal Gruppo Ufficiali Gara.

Nei casi di mancato accordo tra le due Società interessate, l'orario di inizio è stabilito d'ufficio dalla FIN Centrale.

4.9 – Spostamenti di Campo e di Orario

Le Società che intendano richiedere, ove consentita, la variazione del campo e/o dell'orario e/o della data dell'incontro, devono contattare via mail almeno 6 giorni liberi (non dovendosi conteggiare il termine a quo) prima della gara, per come fissata, le Società ospiti ed il Settore Pallanuoto. La prima deve dare accettazione entro i due giorni immediatamente successivi al ricevimento della notificazione. Il Settore Pallanuoto, sentito il parere del G.U.G. e ricevuto il consenso della squadra ospite, provvede a notificare a mezzo mail l'avvenuto spostamento. Contestualmente alla notifica il Settore Pallanuoto provvede all'addebito della Tassa di Variazione per i Campionati Nazionali pari ad €. 350,00 operato dal portale federale sul conto economato della Società. Per quanto concerne la Tassa di Variazione relativa ai Campionati Regionali, di € 100,00, la variazione, deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento al competente Comitato organizzatore del Campionato.

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione di non accettazione da parte della Società ospite, la variazione non può essere accolta e, di conseguenza, l'orario dell'incontro resta fissato come da calendario.

La F.I.N. si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ed all'orario degli incontri, dandone tempestiva comunicazione alle Società interessate.

4.10 – Squalifica del Campo Gara

La Società ospitante deve reperire una piscina ad almeno 150 km. di distanza (come da calcolo distanze chilometriche ufficiali dell'Automobile Club d'Italia <http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/itinerarydatainsert.do>) senza che nella scelta del campo venga penalizzata la squadra ospite per le problematiche relative agli spostamenti. Qualora, entro 48 ore dalla notifica della squalifica, la Società non provveda a comunicare quanto sopra il Settore Pallanuoto della F.I.N. è tenuto a fissare il campo di gioco a propria discrezione.

4.11 – Dimensioni del Campo Gara

Per le dimensioni del campo gara, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Norme Organizzative, si rinvia al RTPN e alle eventuali disposizioni contenute Nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Nel caso di previsione di utilizzo di campi gara con caratteristiche diverse da quelle stabilite dai predetti Regolamenti, le Società interessate possono presentare -in presenza di giustificate e particolari esigenze di impiantistica locale e previo formale nulla osta del Comitato Regionale competente- apposita istanza di deroga alla FIN Nazionale. La competenza a valutare la deroga è attribuita al Segretario Generale il quale, sentito il parere del Settore Pallanuoto e dei Consiglieri di settore, provvede a comunicare alla Società istante e al Comitato Regionale interessato il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza.

In caso di diniego, la Società interessata può impugnare in via amministrativa il provvedimento entro 5 giorni dalla sua notifica con reclamo da inviare al Consiglio Federale, il quale decide in ordine all'istanza in via definitiva.

4.12 – Area per le sostituzioni volanti

Un'area per le sostituzioni volanti deve essere disponibile sul lato esterno laterale del campo di gioco, dove sono situate le panchine. La larghezza di questa area deve essere compresa tra mt. 0,5 e mt. 1. L'area designata per le sostituzioni volanti per ogni squadra sarà tra la linea di fondo campo davanti alla panchina della squadra ed il centro del campo di gioco.

Questa regola trova applicazione in tutti i Campionati assoluti e giovanili.

Art. 5 – SQUADRE

5.1 – Composizione

Sono ammessi a gareggiare nelle manifestazioni agonistiche federali gli atleti muniti di tessera federale, in corso di validità, prodotta dal gestionale dei tesseramenti della piattaforma FIN.

In caso di dimenticanza del cartellino, il Capitano od il Dirigente accompagnatore devono rilasciare una dichiarazione attestante il regolare tesseramento dell'atleta sprovvisto di cartellino; in tal caso è obbligatoria, per l'ammissione dell'atleta in gara, la produzione di un documento di identità e del certificato di idoneità medico sportiva¹.

Nel caso di accertata produzione di dichiarazioni non veritiere e/o di produzione di certificazioni non valide, trovano applicazione le sanzioni applicabili in caso di utilizzo degli Atleti in posizione di tesseramento irregolare.

La presentazione alle gare è effettuata dalla Società di appartenenza e sotto la responsabilità di quest'ultima. I giocatori, accertata la regolarità del tesseramento, sono iscritti a verbale. ~~con l'indicazione del numero di tessera federale (numero matricola).~~

In tutti i Campionati assoluti maschili e femminili le squadre sono composte al massimo da 14 giocatori (sette in acqua e 7 in panchina) di cui due portieri, rispettivamente con la calottina rossa numero 1 e 13. **Per quanto concerne eventuali variazioni a quanto sopra** ~~Limitatamente al Campionato di Serie A1 maschile e Serie A1 femminile si rimanda alle Norme specifiche dei due vari Campionati.~~

L'Arbitro non può dare inizio alla partita qualora le squadre:

- 1) non risultino presenti in campo con almeno 7 atleti, compreso il portiere;
- 2) risultino scoperte sia nel ruolo dell'Allenatore che del Dirigente societario.

Nei predetti casi sub 1) e sub 2) l'Arbitro annulla la partita per incompleta composizione della squadra e trasmette gli atti al Giudice Sportivo. Nel caso che l'incompleta composizione riguardi un'unica squadra il Giudice Sportivo commina la sanzione automatica della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a sfavore della squadra responsabile, salvo gli ulteriori provvedimenti disciplinari ritenuti a suo giudizio opportuni in caso di recidiva.

Per i Campionati Giovanili si rinvia alle rispettive Norme partecipative dei medesimi Campionati.

Non è preclusa la facoltà per gli Atleti di partecipare a più di un incontro nel corso della stessa giornata.

5.2 – Presentazione

La presentazione per i Campionati ~~Nazionali~~ maschili e femminili avviene come di seguito riportato:

- trenta minuti prima dell'inizio della partita, il dirigente accompagnatore deve consegnare all'arbitro la lista dei giocatori.

La lista gara deve avere i seguenti elementi:

- a. denominazione del Campionato²;
- b. data²;

¹ Al fine di agevolare l'ammissione in gara degli atleti eventualmente sprovvisti di cartellino, si suggerisce alle Società di dotarsi sempre di copia di tutte le certificazioni di idoneità medico sportiva rilasciate ai propri Atleti, debitamente autenticate per copia conforme dal Presidente della Società interessata, da esibirsi su richiesta degli Arbitri laddove necessario.

² Campo obbligatorio

- c. atleti²: cognome, nome, data di nascita, numero di tessera federale, numero di calottina, specifica se trattasi di atleta straniero e indicazione del capitano;
- d. tecnici²/dirigenti [massimo tre]: cognome, nome, numero di tessera federale, specificare il ruolo;
- e. staff sanitario [massimo due]: cognome, nome, numero di tessera federale;
- f. presidente: cognome, nome, numero di tessera federale;
- g. dirigente di servizio³: cognome, nome, numero di tessera federale;
- h. addetti alla sicurezza³ [maggioresi]: cognome, nome, numero di tessera federale;
- i. medico di servizio³: cognome, nome, numero di iscrizione all'albo.

A partire dalla stagione 2026/2027 la Federazione mette a disposizione delle Società una nuova funzione sul Portale Federale per agevolare la predisposizione della lista gara. Accedendo al menu "Gare Pallanuoto" nella voce "Partite Pallanuoto" sarà possibile compilare e stampare la lista gara. Uno strumento di supporto pensato per facilitare l'inserimento di tutti i dati richiesti;

- quindici minuti prima dell'inizio della partita, gli arbitri richiamano le squadre negli spogliatoi o in uno spazio predisposto sul bordo vasca, per il riconoscimento degli atleti e la verifica dei costumi, della lunghezza delle unghie, della pulizia della pelle e della verifica che non vengano indossati oggetti contundenti;
- dieci minuti prima dell'inizio della partita le due squadre al completo, insieme con gli arbitri, si schierano sul bordo vasca: la squadra iscritta per prima nel programma ufficiale deve indossare le calottine bianche o quelle con i colori sociali ed all'inizio dell'incontro si posiziona alla sinistra del tavolo della giuria; l'altra squadra deve indossare le calottine blu o di colore contrastante e si posiziona, all'inizio dell'incontro, alla destra della giuria.

Lo speaker presenta al pubblico le due squadre, iniziando dalla squadra ospite ed infine gli arbitri. Gli atleti si devono schierare in accappatoio, in tuta o in costume, comunque uniformemente, con in mano la calottina. Gli atleti, chiamati dallo speaker, salutano il pubblico sollevando la calottina che al termine della presentazione deve essere immediatamente indossata.

Esauriti i preliminari della presentazione, le squadre vanno ad occupare le rispettive panchine: la squadra di casa si reca alla sinistra e la squadra ospite alla destra del tavolo della giuria. Alle due squadre sono concessi ulteriori tre minuti per completare il riscaldamento, rispettando l'orario d'inizio dell'incontro.

L'arbitro effettua, nei campi scoperti prima dell'inizio dell'incontro, il sorteggio del campo.

5.3 – Ritardi

L'arbitro, in caso di mancato arrivo di una delle due squadre, deve attendere 30 minuti prima di fischiare la fine dell'incontro.

Alla squadra ospitante è consentito di richiedere l'attesa di 30 minuti in caso di mancato arrivo del medico di servizio.

È inoltre consentito di posticipare l'inizio dell'incontro di 30 minuti, solo in presenza di formale accordo sottoscritto dalle due squadre e consegnato preventivamente all'arbitro, in caso di problemi di regolare funzionamento dei mezzi di pubblico trasporto.

I giocatori giunti oltre i 30 minuti dell'eventuale differimento dell'orario di inizio dell'incontro non possono essere iscritti a verbale prima del termine di un tempo di gioco al fine di consentire il controllo del loro cartellino di tesseramento. Tale disposizione non trova applicazione per gli Atleti giunti in ritardo sul campo gara eventualmente sprovvisti di cartellino, che rimangono in ogni caso esclusi dalla gara.

³ Obbligatorio solo per gli incontri casalinghi

5.4 – Mancato Arrivo di una Squadra

Nel caso una squadra non raggiunga il campo gara entro i 30 minuti successivi l'orario previsto dal calendario ufficiale, la Società interessata è tenuta a fornire, entro il termine perentorio fissato entro le successive 72 ore dall'orario previsto per l'inizio dell'incontro, al Giudice Sportivo una dettagliata relazione a firma del Presidente, o suo delegato, contenente le motivazioni poste a giustificazione del mancato arrivo, corredata dalla documentazione ritenuta utile a comprova delle giustificazioni addotte.

La Società è tenuta ad inviare la relazione, debitamente sottoscritta e scansionata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. Per il Giudice Sportivo Nazionale l'inoltro dovrà essere effettuato all'indirizzo PEC giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it, mentre per i Giudici Regionali la richiesta dovrà essere inviata alla casella di posta certificata del Comitato interessato (vedi elenco Allegato 2).

Nel caso in cui il Giudice Sportivo dovesse confermare la sussistenza di una comprovata e non prevedibile causa di forza maggiore, con la conseguente assenza di responsabilità a carico Società, la FIN fissa la ripetizione dell'incontro appena possibile e comunque prima della penultima giornata del Campionato interessato.

Nel caso in cui il Giudice Sportivo dovesse riscontrare delle responsabilità della Società, ovvero quest'ultima non abbia comunque provveduto nei termini sopra indicati all'invio della predetta relazione, la Società responsabile è sanzionata con la sconfitta a tavolino, con il punteggio di 0 a 5 e la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, nonché con l'ammenda di €. 500,00, ridotta ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale.

L'eventuale recidiva di una Società già sanzionata per due volte nell'ambito della medesima stagione per mancato raggiungimento del campo gara, comporta -alla terza infrazione- l'applicazione aggiuntiva del provvedimento amministrativo per la Società responsabile della cancellazione dai ruoli del Campionato in corso e la revoca dei contributi federali eventualmente maturati e non corrisposti. Detto provvedimento è assunto d'urgenza con delibera del Presidente federale su proposta del Settore Pallanuoto e/o del Comitato Regionale competente.

Nei casi di Campionato assoluto, la Società può iscriversi nella stagione successiva nel Campionato assoluto d'accesso.

5.5 – Ritiro di una Squadra

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa dal Campionato assoluto cui risulta essere iscritta, la stessa è sanzionata in via amministrativa con delibera del Consiglio federale una ammenda di € 5.000,00 e la perdita dei premi e dei contributi federali eventualmente maturati e non corrisposti. In tal caso è consentito alla Società nella stagione successiva o nella medesima stagione, qualora i termini di iscrizione non siano ancora scaduti, di riprendere l'attività partecipando al Campionato assoluto più basso. L'attività giovanile della medesima Società, nell'anno del ritiro, è parimenti annullata nel caso in cui il Campionato cui è iscritta non fosse ancora iniziato.

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa da un Campionato giovanile classificato obbligatorio prima dell'inizio dello stesso o in una qualsiasi delle sue fasi, regionali o nazionali, la stessa è sanzionata ~~in via amministrativa con delibera del Consiglio Federale con una ammenda di € 4.000,00 e la perdita dei contributi e dei premi federali eventuali maturati e non corrisposti~~ **in base a quanto previsto dalle singole normative dei campionati assoluti alla voce "Attività Giovanile"**.

Nel caso in cui una Società si ritiri, con comunicazione sottoscritta dal Presidente della stessa da un Campionato giovanile classificato non obbligatorio prima dell'inizio dello stesso o in una qualsiasi delle sue fasi, regionali o nazionali, la stessa è sanzionata ~~in via amministrativa con delibera del Consiglio Federale con una ammenda di € 2.000,00~~ **in base a quanto previsto dalle singole normative dei campionati assoluti alla voce "Attività Giovanile"**.

Ai fini della formazione delle classifiche a tutti i risultati -conseguiti e da conseguire- si applicherà l'assegnazione della sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a sfavore della Società ritirata.

Le sanzioni in via amministrativa di competenza del Consiglio possono essere assunte in via d'urgenza con delibera del Presidente federale, su proposta del Settore Pallanuoto e/o del Comitato Regionale competente. Avverso ai provvedimenti sanzionatori comminati in via amministrativa è ammesso appello dinanzi al Tribunale Federale – Seconda Sezione, qualora si ritiene che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 66, comma 1, lettera d) del Regolamento di Giustizia Federale.

Nel caso di ritiro di una squadra da un incontro, in svolgimento o meno, la Società è sanzionata dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 e la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'applicazione di un'ammenda di €. 500,00, riconducibile ad €. 200,00 nel caso di attività Regionale, salvo eventuali maggiori sanzioni disposte dall'organo giudicante.

Art. 6 – ALLENATORI

6.1 – Requisiti

6.6.1 – Allenatori Abilitati

Sono abilitati a sedere in panchina i tecnici inseriti nei ruoli tecnici del SIT, in regola con gli obblighi di aggiornamento tecnico e in possesso di tesseramento societario in corso di validità, in possesso della seguente qualifica:

Allenatore di pallanuoto SNaQ per tutte le categorie agonistiche;

6.6.2 – Caratteristiche

L'allenatore deve sedere in panchina e può, nelle fasi in cui la squadra è in possesso di palla, alzarsi dalla panchina e seguire l'azione senza intralciare l'operato dell'arbitro, sino al limite dei propri 6 metri. Nella fase di difesa il tecnico deve velocemente riprendere posizione nello spazio antistante la propria panchina. L'allenatore può impartire istruzioni alla squadra usando un linguaggio pacato che rientri nell'ambito della correttezza sportiva. Atteggiamenti difformi possono essere sanzionati dall'arbitro con il cartellino giallo quale ammonizione e con il cartellino rosso che prevede l'espulsione, per il reiterarsi del comportamento scorretto o per comportamento particolarmente scorretto nei riguardi dell'arbitro, della giuria, del pubblico, degli avversari etc.

L'allenatore espulso deve abbandonare il campo di gioco e prendere posto obbligatoriamente in tribuna o in un recinto preventivamente concordato sino al termine della partita, senza poter partecipare attivamente all'incontro.

L'allenatore, in caso di espulsione, è sostituito in tutte le sue funzioni (dare disposizioni ai giocatori, effettuare sostituzioni e chiamare il time-out) dall'eventuale 2° allenatore (se tesserato SIT con qualifica prevista per il relativo Campionato), il quale svolge il ruolo con le medesime prerogative riconosciute all'allenatore espulso.

Quest'ultimo, così come per ogni dirigente della squadra, in caso di atteggiamenti difformi è sanzionato direttamente con il cartellino rosso.

Nel caso di assenza dell'allenatore nella lista di gara della Società, è comminata alla Società una ammenda di €. 60,00 aumentata ad €. 200,00 in caso di recidiva.

Nel caso di allenatore/giocatore nell'ambito della stessa partita è consentita la doppia indicazione in distinta del relativo nominativo con le due diverse qualifiche rivestite. In tali casi il soggetto quando è in panchina è sottoposto sia alle norme comportamentali stabilite per i giocatori sia a quelle previste per gli allenatori.

6.6.3 – Limitazione

Non è prevista la figura del dirigente accompagnatore/giocatore.

Art. 7 – PANCHINA

Le panchine vanno collocate (salvo eventuali deroghe) nel lato opposto al tavolo della giuria dietro la linea di fondo campo, nell'immediata vicinanza dell'area di rientro delle espulsioni.

Sono autorizzati a sedere in panchina 10 persone in totale, di cui 7 giocatori di riserva, l'allenatore ed altre 2 persone, ad esempio: il dirigente accompagnatore, ~~il medico, il fisioterapista,~~ il vice-allenatore.

I presenti in panchina devono essere iscritti a verbale con l'indicazione delle rispettive qualifiche e del numero di tesseramento federale; gli stessi soggetti non possono allontanarsi dalla propria panchina, ad eccezione del tecnico, salvo che nell'intervallo dei tempi e durante i time-out.

È possibile posizionare nell'area retrostante la panchina eventuali componenti dello staff sanitario per un massimo due elementi (ad esempio il medico sociale e/o il fisioterapista) a condizione che gli stessi siano in possesso di regolare tesseramento in corso di validità per la Società.

È ammessa, nell'area retrostante le panchine la presenza dei Presidenti previo identificazione dell'Arbitro mediante produzione allo stesso della tessera Federale che ne attesti la loro qualifica societaria.

L'arbitro, qualora i presenti in panchina **e/o gli elementi dello staff sanitario** assumano atteggiamenti irrispettosi nei confronti del suo operato, della giuria, degli avversari, può espellerli immediatamente dal campo esponendo loro il cartellino rosso.

I giocatori in panchina devono, per tutta la durata dell'incontro, indossare la calottina, ad eccezione dei giocatori espulsi definitivamente (regola 9.13 e 9.14 RPTN) che devono rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli spogliatoi.

I dirigenti in panchina e l'allenatore delle squadre di Serie A1, Serie A2 maschile e femminile, devono indossare divise uniformi tra di loro (maglia e pantalone); tale obbligo non si applica per le figure dei Presidenti.

Art. 8 – TENUTA DI GARA

In tutti i Campionati i giocatori devono indossare costume non trasparente.

Nei Campionati di Serie A1, Serie A2 maschile e femminile i giocatori sono obbligati, per tutto l'incontro, ad indossare un costume dello stesso colore, marchio e sponsor.

La sostituzione del costume deve essere conforme nel colore, marchio e sponsor. Gli arbitri non devono consentire l'ingresso in acqua ad atleti con un costume diverso, qualora durante l'incontro gli atleti vengano sorpresi ad indossare comunque costumi difformi, gli stessi sono espulsi definitivamente con sostituzione secondo le previsioni di cui all'articolo 9.13 RPTN.

L'arbitro deve controllare in tutti i Campionati che i giocatori non indossino alcun oggetto (anelli, catenine, bracciali, orologi etc.), che abbiano le unghie delle mani e dei piedi ben tagliate e che non abbiano il corpo unto di sostanze grasse.

Le calottine numerate da 2 a 12 e la 14 sono bianche per la squadra di casa e blu o nere per la squadra ospite con i paraorecchie dello stesso colore delle calottine. Le calottine numero 1 e numero 13, destinate ai portieri, devono essere sempre di colore rosso e devono essere dotate di paraorecchie dello stesso colore della squadra.

Ad un giocatore è consentito cambiare numero di calottina solo con l'autorizzazione dell'arbitro e successiva notifica da parte di quest'ultimo al segretario di giuria.

È data facoltà alle Società di indossare calottine con i colori sociali, a condizione che non creino problemi visivi di identificazione.

L'eventuale cuffia indossata sotto la calottina deve essere di una colorazione uguale o simile alla calottina stessa.

La Società ospitante deve mettere a disposizione della giuria una serie completa di calottine (bianche e nere o blu) da tenere di riserva in caso di rottura o di perdita delle calottine utilizzate dai giocatori. Nei Campionati di

Serie A1, Serie A2 maschile e femminile, Serie B maschile **ed in occasione delle Finali Nazionali giovanili**, invece, ciascuna Società deve avere a disposizione una doppia serie di calottine.

Nei Campionati nazionali la Società ospitante deve mettere a disposizione della Società ospite un numero adeguato di palloni ufficiali (non meno di cinque) necessari sia per la fase di riscaldamento che per l'incontro (incluse le rimesse in gioco).

Art. 9 – TESSERAMENTO ATLETI

9.1 – Titolarità

Per poter svolgere l'attività Federale gli atleti devono essere regolarmente tesserati dalla Società per la FIN e muniti del cartellino valido per l'anno in corso.

Il tesseramento effettuato presso la FIN non può essere annullato nel corso della stagione sportiva per la quale è stato rilasciato, salvo gli eventuali diversi provvedimenti assunti in sede giurisdizionale dalla Seconda sezione del Tribunale Federale.

È possibile richiedere l'annullamento del tesseramento di atleti che non abbiano ancora svolto alcuna attività federale su istanza della Società interessata da presentarsi ~~al Comitato Regionale di competenza. Il Comitato può provvedere all'annullamento del tesseramento, previo nulla osta della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti.~~ **nei modi e nei tempi previsti nell'art. 2.11 della Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti.**

L'annullamento del tesseramento non dà luogo a restituzioni e rimborsi delle quote federali corrisposte.

9.2 – Nuovo Tesseramento

Il primo tesseramento di un atleta alla F.I.N. può essere effettuato a partire dal 1° ottobre (salvo diverse disposizioni delle Normative relative ai singoli Campionati) ed è valido sino a tutto il 30 settembre dell'anno successivo.

Le Società interessate, in regola con la riaffiliazione per la nuova stagione agonistica, possono anticipare l'inserimento nella piattaforma gestionale delle richieste di tesseramento degli atleti al 1° settembre, fermo restando la loro decorrenza dal successivo 1° ottobre.

Le norme che disciplinano l'istituto del vincolo sportivo (o vincolo di tesseramento) sono contenute nell'art. 14 del Regolamento Organico consultabile sul sito della FIN.

I termini per i tesseramenti degli atleti ai fini del diritto partecipativo ai Campionati di appartenenza sono contenuti nelle norme dei rispettivi Campionati annualmente approvate dalla FIN.

9.3 – Rinnovo Tesseramento

Le Società devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine stabilito dalle norme partecipative ai singoli Campionati, al rinnovo annuale del tesseramento dei propri atleti utilizzando l'apposita piattaforma gestionale della FIN.

Le Società con atleti in stato di vincolo definitivo hanno il diritto, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 14, lettera ~~B~~ **A**) comma ~~14.15~~ **3.B** del Regolamento Organico, a richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento, ovvero anche in caso di mancata sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta.

Ai fini del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria degli atleti, i Presidenti delle Società hanno l'obbligo, e la correlata responsabilità, di comunicare tempestivamente al competente Comitato Regionale l'eventuale rifiuto dell'atleta a sottoporsi alla visita per il rinnovo della certificazione di idoneità all'esercizio della pratica sportiva. In questi casi all'atleta è preclusa la partecipazione alla attività sportiva fino alla regolarizzazione della sua posizione.

È facoltà della Società interessata di inviare alla Procura federale, presso la Segreteria Generale FIN, un esposto in relazione agli eventuali rifiuti di propri atleti di provvedere al rinnovo della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, per le valutazioni disciplinari di competenza degli Organi di giustizia sportiva.

Gli atleti per i quali le Società non provvedano al rinnovo dei tesseramenti entro il termine previsto dalle norme partecipative stabiliti per i singoli Campionati, anche se vincolati, sono liberi di tesserarsi anche per altra Società sportiva.

9.4 – Prestiti

9.4.1 – Prestito ordinario

La Società può autorizzare i propri atleti già tesserati che non abbiano partecipato ad attività federali nella medesima stagione agonistica al tesseramento provvisorio di prestito per altra Società affiliata da effettuarsi entro le ore 12:00 del venerdì antecedente l'inizio del girone di andata del Campionato assoluto della Società destinataria, con termine del prestito al 30 settembre della stessa stagione sportiva.

È altresì consentito per le Società di ricevere da serie superiori o cedere alle serie inferiori atleti in prestito appartenenti alle categorie giovanili maschili e femminili. Per tali prestiti non è ostativa l'eventuale intervenuta partecipazione degli atleti interessati ad attività federale nella medesima stagione.

9.4.2 – Prestito Alternativo

Per i Campionati maschili di Serie A1, A2, B e C e per i Campionati femminili di Serie A1 e A2 è ammessa la possibilità di ricorrere ad una particolare ulteriore forma di prestito denominata "Prestito Alternativo", il quale consente alla Società di appartenenza -in presenza di determinate condizioni- di continuare ad utilizzare i propri atleti.

9.4.3 – Modalità e limiti dei prestiti

Per quanto attiene i termini temporali per la formalizzazione dei tesseramenti in prestito, sia ordinario che alternativo, nonché per le eventuali limitazioni numeriche per le singole Società di detti prestiti, sia in entrata che in uscita, si rinvia alle norme partecipative relative ai singoli Campionati.

9.5 – Atleti non Italiani

Il tesseramento di atleti non italiani, nei limiti stabiliti dalle norme partecipative dei singoli Campionati, deve essere effettuato nel rispetto delle medesime scadenze fissate per gli atleti italiani.

Per quanto attiene le procedure e la documentazione necessaria per il tesseramento di atleti non italiani devono essere osservate le modalità indicate nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti alla voce "Tesseramento Atleti".

9.6 – Sostituzione Atleti non Italiani

È ammessa la possibilità per le Società di provvedere alla sostituzione di propri atleti non italiani nel corso del Campionato nel quale militano.

~~Il tesseramento dell'atleta sostituito è annullato dal Comitato Regionale competente;~~ L'atleta chiamato a sostituirlo non può essere utilizzato prima del completamento delle procedure di tesseramento.

Per i termini e le modalità delle predette sostituzioni si rinvia a quanto stabilito nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

9.7 – Atleti non Comunitari

Il tesseramento di atleti non comunitari, laddove previsto dalle norme partecipative dei singoli Comitati, deve essere richiesto nel rispetto delle procedure indicate nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti annualmente approvata dalla FIN.

Il tesseramento di atleti non comunitari rimane subordinato alla disponibilità dei visti per attività sportiva previsti dalla normativa statale nei limiti del relativo contingente numerico stabilito dal C.O.N.I. per le singole discipline sportive.

9.8 – Atleti con doppia ~~nazionalità~~ **cittadinanza**

Le norme che disciplinano **le caratteristiche ed** il tesseramento di atleti in possesso di doppia ~~nazionalità~~ **cittadinanza** sono contenute nella Normativa Generale per le Affiliazioni e Tesseramenti all'articolo 2.14.

~~In particolare, è previsto che gli atleti in possesso di doppia cittadinanza possono essere tesserati come atleti italiani a condizione che abbiano optato e già ottenuto la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento al Campionato di appartenenza.~~

~~Pertanto sono considerati "Atleti Italiani", e tesserabili in tale categoria, esclusivamente gli atleti che, in possesso di cittadinanza italiana, siano anche titolari della nazionalità sportiva del nostro Paese, non rappresentando altra nazione o squadra nazionale nelle competizioni, secondo la normativa World Aquatics e che risultino convocabili per la nazionale italiana.~~

~~Nelle more dell'acquisizione della nazionalità sportiva italiana, gli Atleti sono tesserabili esclusivamente come atleti non italiani e quindi sottoposti alle norme federali che regolano la loro partecipazione alla attività sportiva, salvo le deroghe di seguito elencate:~~

- ~~1) per gli atleti residenti in Italia dalla nascita o da un'età non superiore agli otto anni si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla World Aquatics l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;~~
- ~~2) per gli atleti residenti in Italia da almeno un anno, che rilascino formale dichiarazione di non essere mai stati tesserati per altro club affiliato ad altra Federazione, si procede direttamente al tesseramento quale atleta italiano, comunicando alla FINA l'intervenuta opzione per la nazionalità sportiva italiana;~~
- ~~3) per gli atleti già tesserati per club di altre Federazioni, la F.I.N. invia la documentazione alla World Aquatics per l'opzione sportiva italiana, subordinando il tesseramento al formale assenso della World Aquatics.~~

Ai fini della determinazione delle quote atleti non italiani disciplinate nelle normative dei singoli Campionati si precisa che nel caso di atleti in possesso di doppio passaporto dei quali uno comunitario e l'altro non comunitario, è l'atleta stesso -all'atto della produzione di un suo passaporto (in luogo dell'altro)- a determinare **per comportamento concludente** verso la FIN il suo status di atleta comunitario o di non comunitario. Tale inquadramento, volontariamente deciso dall'atleta, non è reversibile.

9.9 – Atleti convocati dalle Nazionali

Gli atleti tesserati che, convocati dalla F.I.N. ad allenamenti controllati od a gare relative ad incontri internazionali, dovessero dichiarare la loro indisponibilità non possono prendere parte ad altra attività agonistica intermedia, anche locale, salvo autorizzazione della F.I.N., dalla Presidenza Federale, nel medesimo periodo indicato nella convocazione federale.

In caso di non giustificata rinuncia alla convocazione federale, resta ferma la possibilità dell'avvio di una procedura disciplinare a carico dell'Atleta interessato per violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Atleti Azzurri della F.I.N..

9.10 – Vivai

9.10.1 – Atleti Comunitari

Ai fini dei diritti partecipativi ai Campionati Nazionali, per “atleti comunitari non italiani provenienti dai vivai” si intendono tutti gli atleti che abbiano svolto la propria formazione tecnico agonistica presso Società sportive affiliate alla F.I.N. e che abbiano partecipato per almeno 3 stagioni consecutive alle attività giovanili previste dalle normative federali.

Gli atleti comunitari che si trovano nella condizione indicata nel precedente capoverso sono equiparati -ai fini del diritto partecipativo ai Campionati e alle norme sull'utilizzo dei giocatori in acqua previste nelle norme partecipative dei Campionati- agli atleti italiani.

9.10.2 – Atleti non comunitari

Nei Campionati minori di Serie B, C, Promozione maschile e Serie B femminile è possibile tesserare atleti non Comunitari a condizione che abbiano partecipato ad almeno 3 stagioni consecutive alle attività giovanili previste dalle normative federali. Il tesseramento è subordinato al possesso da parte degli atleti interessati di valido permesso di soggiorno sul territorio italiano; il costo del tesseramento è equiparato a quello previsto gli atleti italiani.

Il tesseramento degli atleti di cui al precedente capoverso è effettuato nella qualità di atleta straniero non Comunitario ed è pertanto soggetto alle limitazioni numeriche e di utilizzo in gara previste nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Art. 10 – MEDICO DI SERVIZIO

La Società ospitante deve garantire la presenza sul campo gara del medico di servizio, munito del proprio tesserino professionale ai fini della sua individuazione da parte dell'arbitro, almeno venti minuti prima dell'inizio della partita, con oneri a carico della stessa Società ospitante.

In mancanza del medico di servizio l'arbitro non può dare inizio all'incontro; dopo 30 minuti di attesa, in caso di perdurante assenza del medico, l'Arbitro sospende la partita e comunica al Giudice Sportivo l'inadempienza. Il Giudice Sportivo, effettuate le verifiche di competenza e accertata la responsabilità della Società, assegna la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0 a 5.

In considerazione delle rilevanti responsabilità in tema di tutela della salute degli atleti, l'arbitro è tenuto a verificare la presenza del medico di servizio e ad accertare la sua identità attraverso l'esibizione del predetto tesserino di iscrizione all'albo professionale. Non sono a tal fine utilizzabili altri documenti quali, a titolo di esempio, tesserini di appartenenza ad aziende ospedaliere (inidonei a comprovare la qualifica di medico) o il ricorso all'autocertificazione da parte del medico stesso. Ne consegue che la mancata esibizione del tesserino professionale determina la necessità per l'Arbitro di disporre l'annullamento della partita, con l'applicazione della medesima sanzione prevista per “medico assente”.

Qualora il medico di servizio indicato dalla Società ospitante dovesse rivestire altre qualifiche societarie e/o federali, esso dovrà attenersi esclusivamente all'espletamento del compito di medico di servizio ed astenersi dallo svolgere -durante tale attività- qualsiasi altra ulteriore mansione e/o funzione sul campo gara. L'eventuale inosservanza rappresenta illecito disciplinare passibile di accertamento da parte degli Organi di giustizia federale, fermo restando le ulteriori eventuali responsabilità professionali accertate dalle Autorità competenti.

Art. 11 – FORZA PUBBLICA

In tutte le manifestazioni e/o incontri di Campionato la Società ospitante, ovvero il Comitato Regionale organizzatore, è tenuto a richiedere con un anticipo di almeno **5 3 giorni ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)** rispetto alla data dell'incontro/manifestazione la presenza della Forza Pubblica ~~tramite raccomandata ovvero~~ a mezzo posta elettronica certificata. ~~È possibile anche il ricorso al~~

~~telefax provvedendo, in tal caso, a conservare la stampa del report di invio e ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario.~~

Nella predetta richiesta deve essere indicata ogni specifica utile tra le quali: l'indicazione dei partecipanti, sede data e ora della/e partita/e, numero stimato di spettatori. La Società ospitante ovvero l'organizzatore è tenuto a segnalare, laddove percepite, eventuali ragioni di particolare preoccupazione di ordine pubblico.

Un dirigente della Società ospitante è tenuto a consegnare all'arbitro, ~~unitamente alla lista dei giocatori,~~ copia della richiesta di Forza Pubblica.

La prima mancata o tardiva richiesta della Forza Pubblica è sanzionata con un'ammenda di €. 50,00, la seconda con €. 100,00, le ulteriori recidive con €. 200,00.

Per determinati incontri e/o campi gara la F.I.N. può richiedere particolari norme di sicurezza che la Società deve concordare con le Forze dell'Ordine locali al fine di consentire il regolare svolgimento degli incontri.

Art. 12 – PUBBLICO

La Società ospitante è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di carattere generale, di quelle stabilite dalla F.I.N. o richieste dall'Arbitro, affinché la manifestazione possa rivolgersi in modo assolutamente regolare senza che si verifichino atteggiamenti, atti, tentativi di violenza o di intimidazione, prima, durante e dopo la manifestazione, nei confronti della giuria, dei dirigenti e degli atleti ospiti.

Per i comportamenti del pubblico sussiste la responsabilità oggettiva della Società ospitante.

Art. 13 – COMMISSARIO DI CAMPO

La F.I.N. può provvedere alla designazione di un Commissario di Campo negli incontri di pallanuoto, al fine di accertare la regolarità di tutte le fasi dell'incontro.

La relazione redatta dal Commissario di Campo è trasmessa al Gruppo Ufficiali Gara competente (regionale o nazionale), documento che può essere acquisito dal Giudice Sportivo o da altro grado di Giustizia endofederale.

Art. 14 – DIRIGENTE A DISPOSIZIONE

La Società ospitante è tenuta, 30 minuti prima dell'inizio dell'incontro, a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato con qualifica di dirigente con il compito di assicurare l'ordine sul piano vasca e rimanere a disposizione dell'arbitro sino a che questi non sia rientrato nello spogliatoio e fino a che non abbia lasciato l'area dell'impianto.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

La Società ospitante è responsabile, in conformità alle previsioni contenute all'art. 23 del Regolamento di Giustizia, del mantenimento dell'ordine pubblico; in particolare, la Società ospitante risponde dei comportamenti dei propri sostenitori, individuati come tali e soggetti terzi, comunque manifestatisi in ragione delle ingiurie, minacce, offese proferite nonché di eventuali danni arrecati agli arbitri, ai componenti della giuria, ai dirigenti ed ai giocatori, che avvengano precedentemente, durante o successivamente all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.

La Società ospitante deve adoperarsi affinché sia garantito agli arbitri ed alla Società avversaria, in piena sicurezza, il raggiungimento dell'aeroporto, della stazione ferroviaria, del casello autostradale o dell'albergo.

Le omesse o trascurate cautele circa l'approntamento di misure idonee a garantire anche l'integrità fisica e l'incolumità degli arbitri e della squadra ospite, nonché il raggiungimento in piena sicurezza dell'aeroporto etc. sono sanzionate con un'ammenda da €. 1.000,00 a € 5.000,00 e la squalifica del campo per uno o più turni, a

giudizio del Giudice Sportivo competente, tenuto conto della presenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti.

Art. 16 – DURATA DELLA PARTITA**16.1 – Tempi di Gioco**

Per i Campionati di Serie A1, Serie A2, Serie B, Serie C, Promozione, Cadetti, Juniores e Allievi maschili, la durata dell'incontro è di 4 tempi di 8 minuti effettivi.

Per i Campionati di Serie A1, Serie A2, Serie B, Cadette, Juniores e Allieve femminili, la durata degli incontri è di 4 tempi di 8 minuti effettivi.

Per il Campionato Ragazzi maschile e femminile la durata dell'incontro è di 4 tempi di 8 minuti continuati.

Per il Campionato Esordienti maschile e femminile la durata dell'incontro è di 4 tempi di 7 minuti continuati.

16.2 – Intervallo di Gioco

Per tutti i Campionati sia maschili che femminili, l'intervallo tra un tempo e l'altro è fissato in 2 minuti.

Nei soli Campionati di Serie A1 maschile e femminile l'intervallo tra il secondo ed il terzo periodo di gioco è fissato in 5 minuti.

Le squadre devono cambiare campo e panchine a metà dell'incontro, prima dell'inizio del terzo tempo.

16.3 – Possesso di Palla

Per tutti i Campionati, ad eccezione del Campionato Esordienti maschile e femminile il possesso di palla è fissato in 28 (ventotto) secondi e/o 18 (diciotto) in base a quanto previsto nell'articolo 8.12 del RTPN.

16.4 – Tiri di Rigore

In tutti gli incontri per i quali il regolamento della manifestazione prevede che debba terminare con la vittoria di una delle due squadre e nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari si verifichi una situazione di pareggio, si procede con i tiri di rigore per determinare il risultato finale, da effettuarsi con le modalità previste nell'Appendice 4 del RTPN.

16.5 – Incontro sospeso per condizioni meteorologiche avverse

Qualora l'Arbitro o gli Arbitri ritengano di dover sospendere definitivamente, in qualsiasi momento, un incontro di pallanuoto a causa di condizioni climatiche avverse e di una conseguente mancanza delle sufficienti norme di sicurezza, il Settore Pallanuoto della F.I.N. (o il Comitato competente), sentite le Società interessate, provvede a riprogrammare data e orario dell'incontro, fermo restando quanto stabilito dalla precedente regola Art. 4.5.

La nuova partita dovrà riprendere con le medesime formazioni schierate nella partita interrotta salvo che, nel frattempo, non siano state erogate dagli organi competenti organi di giustizia sportiva sanzioni disciplinari ad Atleti e/o Tecnici nel qual caso sarà ammessa, a referto, la loro sostituzione.

Esclusivamente per le manifestazioni a concentramento, visti i limitati tempi delle stesse, trova applicazione la prassi adottata per la stessa forma di eventi dalla World Aquatics, ovvero la nuova partita dovrà riprendere dal momento dell'interruzione del gioco con il medesimo punteggio e con il medesimo computo delle espulsioni già indicate nel referto dell'incontro sospeso. Tale ultima previsione trova applicazione anche nel caso di adozione del provvedimento di ripetizione della partita eventualmente disposto dai competenti Organi Federali.

16.6 – Cronometro Supplementare

Nei Campionati le Società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione del tavolo della giuria 3 cronometri da utilizzarsi nel caso si debba verificare un guasto alle apparecchiature elettroniche. Il cronometraggio del tempo, della rilevazione dei 28" (possessione palla) e dei 18" (espulsione) è effettuato dalla giuria manualmente.

Per gli incontri di Campionato di Serie A1 (maschile e femminile) l'Arbitro -accertata l'indisponibilità di 3 cronometri, non dà luogo all'inizio della partita; la circostanza viene indicata nel verbale trasmesso al Giudice Sportivo il quale assegna commina la sanzione della sconfitta a tavolino con il punteggio convenzionale di 0 – 5 a sfavore della squadra ospitate e un'ammenda di €. 500,00.

Per tutti gli altri Campionati, le Società ospitanti, in caso di guasto o di mancanza del tabellone elettronico e qualora manchino i cronometri supplementari, la partita si può disputare a tempi fissi, con il raddoppio dei tempi di gioco (ovvero quattro tempi di 16 minuti ciascuno), con il raddoppio del tempo di espulsione (ovvero 36"). Il possesso di palla di 28" non è rilevato. Nel caso di unico cronometro disponibile, questo è utilizzato per il solo conteggio del tempo di gioco.

In tutti i casi in cui il tempo di gioco è conteggiato con il cronometro manuale o con orologio a tempo fisso, lo stesso ha pieno valore ufficiale.

Nel caso in cui si renda necessaria la rilevazione manuale del tempo di gioco, due dirigenti, uno per Società, possono prendere posizione dietro il tavolo della giuria, comunicando alle panchine, con gestualità moderata, il trascorrere del tempo senza interferire con il regolare svolgimento dell'incontro.

Salvo quanto previsto per gli incontri di Serie A1, la Società ospitante che ometta di mettere a disposizione della giuria i cronometri il Giudice Sportivo applica la sanzione di €. 500,00.

Art. 17 – ESPULSIONI

Il giocatore espulso deve raggiungere l'area di rientro e vi deve stazionare per 18 secondi. Al giocatore espulso o ad un suo sostituto è consentito il rientro in tutte le circostanze previste dall'articolo 9.3 del RTPN.

La presente regola non si applica al Campionato Esordienti maschile e femminile per il quale vige specifica disciplina contenuta nelle Norme partecipative del medesimo Campionato.

Art. 18 – LIMITE DI FALLI GRAVI

In tutti i Campionati, ad eccezione del Campionato Esordienti maschile e femminile il numero massimo di falli gravi è fissato in 3.

I giocatori espulsi definitivamente, per ragioni diverse dal terzo fallo personale (art. 16.2 RTPN), devono rapidamente abbandonare il piano vasca e recarsi negli spogliatoi (vedi art. 9.13 e 9.14 RTPN).

I giocatori espulsi definitivamente, per essere stati sanzionati con il terzo fallo personale (art. 16.2 RTPN), devono abbandonare la panchina per prendere posto nell'area ai medesimi riservata indicata dagli Arbitri.

Nel Campionato Esordienti maschile e femminile il numero massimo di falli gravi è fissato in 5.

Art. 19 – TIME OUT

Ogni squadra può richiedere due time-out per ciascun incontro.

La richiesta deve essere fatta nel rispetto e secondo quanto previsto dall'articolo 5.1 del RTPN dall'allenatore, in assenza dal vice allenatore, in assenza del vice allenatore da parte del dirigente, in assenza del dirigente da parte del capitano o di un giocatore presente in panchina.

Art. 20 – CONTROLLO ANTI-DOPING**20.1 – Metodologia**

La F.I.N. effettua due tipi di controllo anti-doping:

- 1) controllo ordinario (sistematico);
- 2) controllo a sorpresa.

20.2 – Controllo Ordinario (Sistematico)

La Commissione Anti-Doping F.I.N., alla presenza del Segretario Generale o suo delegato, è sorteggiato un incontro per ogni turno della fase regolare e per le partite di semifinale e finale Play Off dei Campionati di Serie A1 maschile e femminile.

Nell'ambito di ciascun incontro, nella pausa tra il terzo ed il quarto periodo di gioco, nel locale adibito al controllo anti-doping, il Rappresentante Federale Anti-Doping e l'Ispettore Medico della F.M.S.I., alla presenza dei medici delle due Società (ovvero, in caso di loro indisponibilità, dei dirigenti accompagnatori) procedono al sorteggio tredici atleti a disposizione per ogni Società di 2 o 4 numeri a seconda del numero di controlli previsti in totale.

Il primo numero estratto (o i primi due) è riferito ai giocatori da sottoporre al prelievo anti-doping al termine della partita nei locali opportunamente attrezzati, il secondo numero estratto (o i secondi due), nell'ordine, sono riferiti ai giocatori di riserva nel caso in cui uno o entrambi i giocatori sorteggiati debbano essere ricoverati immediatamente in ospedale.

20.3 – Controllo a Sorpresa

La Commissione Anti-Doping FIN può prevedere ulteriori controlli a sorpresa anche fuori competizione, eseguibili in qualsiasi periodo della stagione agonistica.

Art. 21 – CLASSIFICHE, PUNTEGGI E SPAREGGI**21.1 – Classifiche e Punteggi**

Le classifiche delle manifestazioni o dei Campionati a carattere nazionale ed interregionale vengono redatte dal Settore Pallanuoto della F.I.N. tenendo conto delle decisioni adottate dagli organi giudicanti.

Per le manifestazioni o Campionati regionali o interregionali, dove previsto, le classifiche sono compilate dai Comitati Regionali competenti tenendo conto delle decisioni adottate dagli organi giudicanti.

Ad ogni partita vengono assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta.

Le classifiche delle manifestazioni e dei Campionati sono la risultante della somma dei punti acquisiti dalle squadre.

I casi di parità in classifica, anche per i passaggi di categoria, salvo diverse previsioni delle norme partecipative che regolano i singoli Campionati, trovano applicazione i criteri di seguito indicati.

- 1) Nel caso di parità tra due squadre si dà preferenza sino a definizione -nell'ordine- alla squadra che negli incontri diretti vanti:
 - a) la migliore sommatoria dei punti in palio;
 - b) la migliore differenza reti nei due incontri;
 - c) il maggior numero di reti segnato nell'incontro vinto;
 - d) la migliore differenza reti generale;

- e) il maggior numero di reti in generale;
 - f) eventuale spareggio.
- 2) Nel caso di parità tra più di due squadre si dà preferenza sino a definizione -nell'ordine- alla squadra che vanta:
- a) la migliore sommatoria dei punti in palio negli incontri diretti delle squadre interessate al ballottaggio;
 - b) la migliore differenza reti nei soli incontri diretti;
 - c) il maggior numero di segnature negli incontri diretti delle squadre interessate;
 - d) la migliore differenza reti generale;
 - e) il maggior numero di reti in generale;
 - f) eventuali spareggi.

Le squadre prime classificate della Serie A1 maschile e femminile e dei Campionati giovanili possono fregiarsi del titolo di "Campione d'Italia".

Le promozioni e le retrocessioni, come i passaggi alle fasi interregionali, vengono stabilite dalle Normative che regolano i singoli Campionati.

21.2 – Spareggi

Lo spareggio tra due squadre, ove previsto dalle norme partecipative dei singoli Campionati, è da intendersi come unico incontro in capo neutro, con sede da stabilirsi a cura del Settore Pallanuoto della F.I.N.

Nel caso un incontro di spareggio concluso in parità al termine dei quattro tempi, si applicano le modalità di svolgimento previste dall'articolo 16.4 del presente regolamento.

Art. 22 – AMMENZE

Tutte le ammende comminate dagli organi disciplinari e le tasse relative agli spostamenti gara, ai ricorsi alla C.A.F., al tesseramento atleti non italiani, ai prestiti etc. sono imputate attraverso addebito operato direttamente dal portale federale sul conto economato della Società.

Art. 23 – DIRITTI TELEVISIVI

Le Società, con la richiesta di iscrizione ai vari Campionati, cedono contestualmente in esclusiva alla F.I.N. i diritti televisivi, radiofonici e via informatica internet sia in ambito nazionale che internazionale.

La richiesta di iscrizione ai Campionati attribuisce alla F.I.N. la libera utilizzazione e la facoltà di ulteriore cessione degli stessi diritti, per iniziative di comunicazione e sviluppo dell'immagine della pallanuoto.

Art. 24 – GIUSTIZIA SPORTIVA

24.1 – Preavviso di Reclamo

Entro i 20 minuti che precedono l'inizio della gara, le Società hanno facoltà di presentare all'arbitro un preavviso di reclamo scritto in ordine ai fatti riscontrabili prima dell'avvio della stessa (ad esempio irregolarità del campo di gara, temperatura dell'acqua etc.) o agli adempimenti preliminari allo svolgimento della gara (ad esempio controllo dei tesseramenti, forza pubblica etc.), con l'indicazione delle prescrizioni che si ritengono violate.

Qualsiasi reclamo presentato dalle Società in merito alle circostanze di cui sopra, dopo che la gara ha avuto inizio, è dichiarato inammissibile.

L'accertamento dei fatti e degli adempimenti di cui al primo capoverso, è di competenza esclusiva dell'arbitro designato a dirigere la gara, che ha l'obbligo di riferirne nel verbale di gara unitamente alle proprie conclusioni.

Per tutte le altre ipotesi, con l'esclusione del "Reclamo tecnico" che non è in alcun caso ammissibile, le Società possono presentare preavviso di reclamo a mezzo del proprio dirigente o del capitano, che viene sottoscritto con contestuale versamento della tassa di €. 70,00.

L'arbitro deve produrre alla Società reclamante una ricevuta dell'avvenuto incameramento della tassa del reclamo, allegando il preavviso di reclamo con la relativa tassa al verbale che è inviato al Giudice Sportivo Nazionale/Regionale.

La Società reclamante deve inviare le motivazioni del reclamo all'attenzione del Giudice Sportivo Nazionale/Regionale agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) -indicati al precedente punto 5.4- entro le ore 13:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara.

La mancata presentazione all'arbitro del preavviso di reclamo e/o il mancato versamento della tassa di €. 70,00 comporta la inammissibilità del reclamo stesso.

Le modalità per la presentazione dei preavvisi di reclamo sono stabilite nell'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

24.2 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni

24.2.1 Applicazione dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia Sportiva

Per gli Atleti trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 29 del Regolamento di Giustizia Sportiva (R.G.S. F.I.N.).

In particolare, i giocatori espulsi definitivamente per "azione violenta" (di cui all'art. 10.8 RTPN) sono automaticamente squalificati per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, salvo le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo nazionale o regionale, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive, salvo appello. Al giocatore è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia inerente ai campionati federali, ad eccezione della Coppa Italia.

Nei casi di riporto della squalifica alla stagione agonistica successiva, l'atleta può (salvo diversa specifica menzione nel provvedimento disciplinare) svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo; tale disposizione trova applicazione anche per gli atleti squalificati per "azione violenta", ai sensi dell'art. 10.8 RTPN.

Nel caso di Atleti in regime di "Prestito Alternativo", la Società interessata è tenuta a dare comunicazione formale delle sanzioni comminate dall'atleta o dagli atleti utilizzati all'altra Società interessata.

Per tutti i tesserati (Atleti, Allenatori, Dirigenti), durante la fase Play Off non si tiene conto delle sanzioni comminate durante la Stagione Regolare, agli effetti sia dell'art. 26 R.G.S. F.I.N. (recidiva) sia dell'applicazione delle sanzioni minime automatiche determinate ai sensi degli artt. 24.2.2, 24.2.3 e 24.2.4.

24.2.2 Sanzioni minime automatiche agli Atleti

Salvo maggiore sanzione irrogata dal competente organo di giustizia sportiva, tenuto conto delle circostanze di cui agli artt. 25, 26 e 28 R.G.S. F.I.N., gli atleti responsabili di una prima infrazione, nel corso della medesima Stagione Sportiva, di:

- a) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara, senza l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso ed il gioco o il comportamento scorretto* (di cui all'art. 10.6 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima dell'ammonizione con diffida (art. 27, c. 1, lett. B-a), R.G.S. F.I.N.);
- b) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara con l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso, rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso l'Arbitro o altri Ufficiali di Gara o cattiva condotta* (di cui all'art. 10.6 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per una giornata di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.);

- c) *azione violenta* (di cui all'art. 10.8 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per due giornate di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.).

Salvo (maggiore) sanzione irrogata dal competente organo di giustizia sportiva, tenuto conto delle circostanze di cui agli artt. 25, 26 e 28 R.G.S. F.I.N., gli atleti responsabili di una seconda o ulteriore infrazione, nel corso della medesima Stagione Sportiva, di:

- a) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara, senza l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso ed il gioco o il comportamento scorretto* (di cui all'art. 10.6 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per una giornata di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.);
- b) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara con l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso, rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso l'Arbitro o altri Ufficiali di Gara o cattiva condotta* (di cui all'art. 10.6 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per una giornata di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.);
- c) *azione violenta* (di cui all'art. 10.8 RTPN), sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per tre giornate di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.).

In caso di squalifica irrogata per "azione violenta", ai sensi dell'art. 10.8 RTPN, alla Società per la quale è tesserato il giocatore sanzionato è comminata un'ammenda automatica di euro 250,00, se trattasi di attività Nazionale, ovvero di euro 200,00, se trattasi di attività Regionale, salvo le eventuali maggiorazioni stabilite nel provvedimento adottato dal competente organo di giustizia sportiva.

24.2.3 Sanzioni minime automatiche agli Allenatori

Salvo maggiore sanzione irrogata dal competente organo di giustizia sportiva, tenuto conto delle circostanze di cui agli artt. 25, 26 e 28 R.G.S. F.I.N., gli Allenatori sanzionati dall'Arbitro con provvedimento disciplinare di *cartellino rosso*, per avere commesso una prima infrazione personale, nel corso della medesima Stagione Sportiva, di:

- a) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara, senza l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso o di posizionamento irregolare sul piano vasca ovvero di cattiva condotta*, sono puniti con la sanzione automatica minima dell'ammonizione con diffida (art. 27, c. 1, lett. B-a), R.G.S. F.I.N.);
- b) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara con l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso, di rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso l'Arbitro o altri Ufficiali di Gara, ovvero di comportamento insubordinato*, sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per una giornata di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.).

Salvo (maggiore) sanzione irrogata dal competente organo di giustizia sportiva, tenuto conto delle circostanze di cui agli artt. 25, 26 e 28 R.G.S. F.I.N., gli Allenatori sanzionati dall'Arbitro con provvedimento disciplinare di *cartellino rosso*, per avere commesso una seconda o successiva infrazione personale, nel corso della medesima Stagione Sportiva, di:

- a) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara, senza l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso o di posizionamento irregolare sul piano vasca ovvero di cattiva condotta*, sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per una giornata di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.);
- b) *proteste nei confronti dell'Arbitro o di altri Ufficiali di Gara con l'utilizzo di un linguaggio offensivo o ingiurioso, di rifiuto di obbedienza o mancanza di rispetto verso l'Arbitro o altri Ufficiali di Gara, ovvero di comportamento insubordinato*, sono puniti con la sanzione automatica minima della squalifica per due giornate di campionato (art. 27, c. 1, lett. B-b), R.G.S. F.I.N.).

24.3 – Sanzione Sostitutiva

Con esclusione delle squalifiche comminate per *gioco aggressivo* (art. 10.6 appendice 1 comma 2.34 RTPN) o *azione violenta* (art. 10.8 appendice 1 comma 2.10 RTPN), in alternativa ad una sanzione che comporta l'applicazione di una giornata di squalifica applicata ad un giocatore, la Società ha facoltà di richiedere di

surrogarla con la sanzione sostitutiva dell'ammenda di €. 1.000,00 per le Società di Serie A1 maschile e di €. 500,00 per le Società di Serie A2 e B maschile, Serie A1 e A2 femminile.

La surroga non elimina la sanzione dal punto di vista del precedente a carico dell'Atleta ai fini della eventuale valutazione della recidiva.

La sanzione sostitutiva può essere richiesta solo in occasione della prima squalifica comminata per la violazione dell'art. 10.6 RTPN -salvo esclusioni come da primo capoverso-, in riferimento al singolo atleta e comunque per una sola volta nell'arco del Campionato in corso, compresi Play Off e Play Out.

La possibilità di usufruire della Sanzione Sostitutiva viene estesa anche per i tecnici, sempre per squalifiche di una giornata, una sola volta a stagione. La Società ha facoltà di richiedere l'applicazione della Sanzione Sostitutiva pari ad €. 1.000,00 per le Società di Serie A1 maschile e di €. 500,00 per le Società di Serie A2 e B maschile, Serie A1 e A2 femminile.

La richiesta inviata a firma del Presidente della Società deve pervenire al Settore Pallanuoto entro le ore 13:00 del giorno precedente l'incontro. Il Settore provvede, in base alle specifiche del Campionato, all'addebito della sanzione direttamente dal portale federale sul conto economato della Società.

Sarà cura del Settore Pallanuoto comunicare a mezzo mail alla Società richiedente, alla Società avversaria, al Gruppo Ufficiali di Gara ed al Giudice Sportivo Nazionale la notifica dell'applicazione della sanzione sostitutiva.

La sanzione sostitutiva non trova applicazione per le squalifiche riferite a più giornate.

24.4 – Ricorso alla Prima Sezione della Corte Federale d'Appello

Gli interessati hanno la possibilità di ricorrere avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Nazionale e del Giudice Sportivo Regionale presentando un ricorso dettagliato e motivato alla Prima Sezione della Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello nei termini indicati all'art. 60 del Regolamento di Giustizia.

Per le fasi di Play-Off e Play-Out maschili e femminili trovano applicazione le specifiche modalità indicate nelle norme partecipative dei singoli Campionati.

Il ricorso deve essere spedito alla Segreteria Generale della F.I.N. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it accompagnata da copia della ricevuta del versamento della tassa prevista nella Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti (allegato "Riepilogo Tasse Federali" voce Contributo accesso Giustizia Federale).

Il ricorso alla Corte Federale d'Appello – Prima Sezione avverso i provvedimenti disciplinari di primo grado relativi agli art. 10.6 e 10.8 RTPN è ammissibile solo se preceduto dal reclamo presentato nei tempi e nelle modalità stabilite nella precedente regola 24.1 NOG.

I ricorsi avverso le decisioni del Giudice Arbitro nei concentramenti sono regolati ai sensi dell'art. 52 e seguenti del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Art. 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nelle presenti NOG trovano applicazione, oltre alle disposizioni contenute nello Statuto e al Regolamento Organico FIN, le seguenti fonti regolamentari:

- Regolamento Tecnico Pallanuoto;
- Norme partecipative relative ai singoli Campionati;
- Circolare Generale Affiliazioni e Tesseramenti;
- Regolamento di Giustizia;
- Circolari applicative emanate dal Settore Pallanuoto.

Art. 26 – MODIFICHE

Le modifiche delle NOG entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito federale, se non diversamente disposto dalla relativa delibera di approvazione.

The diagram shows a 15m long floating toilet structure. It is divided into several sections: a blue section (2.00m), a red section (1.00m), a yellow section (1.00m), a green section (10.00m), and another yellow section (1.00m). The structure is 0.70m high above the water level. The total length is 15m for Women and Men. The structure is shown floating on water, with a person standing on the green section.

ALLEGATO n. 2

Reclami e Ricorsi

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE – GIUDICE SPORTIVO REGIONALE (cfr. artt. 60 e 77 del Regolamento di Giustizia)

Modalità di Invio: raccomandata A.R. o pec a giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it completo della prova attestante il versamento della tassa dovuta).

Data di Spedizione: entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado (ad eccezione delle Fasi di Play Off/Out).

Destinatario: Federazione Italiana Nuoto – Corte Sportiva di Appello / Prima Sezione
Stadio Olimpico/Curva Nord
00135 – Roma

Oggetto del Ricorso: precisare il Provvedimento Disciplinare impugnato, la gara a cui è riferito, descrivere le motivazioni che si adducono a sostegno del ricorso, allegare ogni atto ritenuto utile all'esame del ricorso (*vedi art. 60 Reg. Giustizia Sportiva*).

In caso di impugnazione della omologazione della gara, dovrà essere effettuata contestualmente la notifica del ricorso alla società avversaria dandone prova alla Corte.

Firma del Ricorso: da parte del diretto interessato destinatario della sanzione o del legale incaricato in possesso di procura, da allegare.

Tassa di Ricorso: da allegare, tramite bonifico bancario sul c/c n. 10118 Codice IBAN IT23Z0100503309000000010118 banca BNL Agenzia CONI Roma, intestato a Federazione Italiana Nuoto:

- € 250,00 Avverso Provvedimento Giudice Sportivo Nazionale e Regionale
- € 300,00 Pratica d'urgenza

Note: Si rammenta che i **RECLAMI SUL CAMPO** devono essere preannunciati al Giudice Arbitro o all'Arbitro contestualmente al versamento della tassa di euro 70,00 da versare al Giudice Arbitro o all'Arbitro e devono essere successivamente motivati al Giudice Sportivo competente con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 52 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

I ricorsi avverso i provvedimenti di primo grado riguardanti espulsioni ex art. 10.6 – 10.8 RTPN, sono ammissibili solo se preceduti dal preannuncio di reclamo sul campo.

ALLEGATO n. 3

Sanzioni Amministrative

N.O.G.	CAUSALE	1^ INFRAZIONE	2^ ed ULTERIORI INFRAZIONI
4.1.1	Aiuto Giuria	€ 50,00	€ 100,00→200,00
4.3.1	Mancanza del Tabellone	€ 60,00	€ 200,00
4.3.2	Mancanza dei dispositivi 28"/18"	€ 60,00	€ 200,00
4.3.3	Mancanza del dispositivo Time-Out	€ 60,00	€ 200,00
4.3.4	Mancanza del Cestello di Centrocampo	€ 60,00	€ 200,00
4.6	Sospensione incontri in Campi all'Aperto	€ 2.500,00+(1)	€
5.1	Dichiarazione non veritiera di Tesseramento Federale	€ 2.500,00+(2)	€
5.4	Mancato arrivo di una squadra	€ 500,00+(3)	€
5.5	Ritiro di una squadra assoluta	€ 5.000,00	€
5.5	Ritiro di una squadra giovanile obbligatoria	€ 4.000,00+(4)	€
5.5	Ritiro di una squadra giovanile non obbligatoria	€ 1.000,00 →2.000,00	€
6	Assenza del Tecnico	€ 60,00	€ 200,00
8	Mancanza calottine di riserva	€ 60,00	€
11	Mancanza richiesta di Forza Pubblica	€ 50,00	€ 100,00→200,00
15	Omissione delle garanzie di sicurezza	€ 1.000,00+(5)	€ 1.000,00→5.000,00
16.6	Mancanza cronometri supplementari in Serie A1	€ 500,00+(6)	€
24.2	Art. 10.8 campionato nazionale	€ 250,00+(7)	€
24.2	Art. 10.8 campionato regionale	€ 200,00+(7)	€
24.3	Sanzione sostitutiva Serie A1 maschile	€ 1.000,00	€
24.3	Sanzione sostitutiva Serie A2/B maschile, A1/A2 femminile	€ 500,00	€
	Carenze Organizzative	€ 60,00	€ 100,00→200,00

- (1) Spese di viaggio e permanenza della squadra ospite, arbitri e giuria.
- (2) Sconfitta a tavolino per 5-0.
- (3) Sconfitta a tavolino per 5-0 ed 1 punto di penalizzazione.
- (4) Congelamento dei premi e contributi, 7 punti di penalizzazione nel campionato assoluto in corso.
- (5) Squalifica del campo di gara.
- (6) Sconfitta a tavolino per 5-0.
- (7) Squalifica del giocatore.

Ulteriori Tassazioni

Spostamento di incontro nazionale.....	€ 350,00
Spostamento di incontro regionale.....	€ 100,00
Preannuncio di Reclamo.....	€ 70,00
Ricorso alla Corte Federale di Appello.....	€ 250,00
Ricorso con urgenza.....	€ 300,00

ALLEGATO n. 4

Elenco Indirizzi di Posta Elettronica Certificata Federale

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE – C/FIN:

giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it

PROCURA FEDERALE, TRIBUNALE FEDERALE, CORTE D'APPELLO – C/O FIN:

giustizia.sportiva@pec.federnuoto.it

GIUDICI SPORTIVI REGIONALI – C/O COMITATI REGIONALI:

abruzzo@pec.federnuoto.it

altoadige@pec.federnuoto.it

basilicata@pec.federnuoto.it

calabria@pec.federnuoto.it

campania@pec.federnuoto.it

emiliaromagna@pec.federnuoto.it

friuliveneziagiulia@pec.federnuoto.it

lazio@pec.federnuoto.it

liguria@pec.federnuoto.it

lombardia@pec.federnuoto.it

marche@pec.federnuoto.it

molise@pec.federnuoto.it

piemonte@pec.federnuoto.it

puglia@pec.federnuoto.it

sardegna@pec.federnuoto.it

sicilia@pec.federnuoto.it

toscana@pec.federnuoto.it

trentino@pec.federnuoto.it

umbria@pec.federnuoto.it

veneto@pec.federnuoto.it

IL SEGRETARIO GENERALE

(Antonello Panza)